

TI_GERICHTE 32.2005.1 vom 14. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2005.1

FR: TI_GERICHTE 32.2005.1 du 14 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 32.2005.1 del 14 giugno 2005

Regeste

i nuovi certificati medici non sono idonei per una modifica in via di revisione processuale o di riesame dell'inizio del diritto alla rendita stabilito con una decisione definitiva, essendo una diversa valutazione della situazione medica già conosciuta

Erwägungen

E. 1

Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

E. 2

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

E. 2.1

Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato? I disturbi psichiatrici constatati hanno influito negativamente, sulla possibilità del Sig. RI 1, di riprendere la sua attività lavorativa nella misura del 75%.

E. 2.2

L'attività attuale è ancora praticabile? No.

E. 2.4

E' constatabile una diminuzione della capacità di lavoro? Sì.

E. 2.5

Se sì, in che misura? Nella misura del 75%.

E. 2.6

Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro provata a livello medico di almeno il 20%? Secondo il rapporto medico del Dr. _____ dal febbraio del 2001.

E. 2.7

2.7.1. Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGa (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia

obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, espliciti effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I ■ 1994, pag. 175; DTF 119 V 180). Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto ■ compresa la giurisprudenza ■ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c). L'Istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c). Un errore manifesto è ad esempio dato nell'ipotesi di un calcolo di rendita contrario alla legge (DTF 103 V 128 e 119 V 483 consid. 4; Kieser, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum AHG, Zurigo 1996, pag. 299), come pure di una valutazione errata dell'invalidità a seguito di una applicazione errata di principi fondamentali relativi al calcolo dell'invalidità (DTF 119 V 483 consid. 3; 110 V 179; ZAK 1991 pag. 137). Secondo il TFA, per contro, l'errore nell'apprezzamento del grado di invalidità, non va considerato quale sbaglio grossolano (DTF 119 V 483 consid. 3; 109 V 113 1c). Va qui rilevato che se una decisione è manifestamente errata, inconciliabile con le disposizioni legali oppure deriva da una visione errata o incompleta dello stato di fatto, la modifica della stessa può avvenire in ogni tempo (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, pag. 267). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tuttavia né la dottrina né la giurisprudenza hanno posto criteri generali circa gli effetti del riesame nel tempo (DTF 119 V 184 consid. 3b). Ritenuto che il giudice non può costringere l'amministrazione a procedere al riesame di una decisione palesemente errata - se non è entrata nel merito della domanda (DTF 117 V 21 consid. 2d) - bisogna ammettere che non possono esserle prescritte, in difetto di una norma positiva, le modalità del riesame e in particolare in quale misura esso debba avere effetto retroattivo (DTF 119 V 180, 184; 110 V 296 consid. 3c).

2.7.2. In casu, l'Ufficio AI, pur entrando nel merito della domanda di riesame, ha tuttavia negato che vi siano motivi per rivedere la decisione 9 maggio 1999. A ragione. Secondo questo TCA l'amministrazione non ha infatti commesso errori grossolani e manifesti nell'istruzione della causa, né ha proceduto ad accertamenti lacunosi. Essa ha sottoposto l'assicurato ad un esame multidisciplinare eseguito nei giorni 30 novembre e 1° dicembre 1998 da parte del SAM e tenuto debitamente conto delle risultanze peritali. Né può essere rimproverato all'Ufficio AI di non aver ordinato una perizia psichiatrica, visto che comunque i periti del SAM non avevano riscontrato alcun danno alla salute di natura extra-somatica. Vero che, come è risultato dalla successiva perizia 28 luglio 2003 del dr. _____, dal 1983 l'assicurato presenta una sindrome depressiva. Ma è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza federale, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Berna 2003, pag. 128), circostanze che nel caso in esame al momento della resa della decisione 9 maggio 1999 non erano ancora adempiute. A tal riguardo va fatto presente che nella descrizione

fatta dai periti del SAM in merito allo status psichico non si riscontrano elementi di una psicopatologia (“ L’esame dell’affettività evidenzia una timia adeguata, nessun segno per disforia o depressione “ ...” Globalmente non si notano disturbi psicopatologici maggiori”, cfr. punto C della perizia, doc. AI 59). Da una parte, la prima volta in cui viene menzionata una patologia psichica invalidante è nel rapporto datato 20 agosto 2001 del dr. _____, il quale ha evidenziato “una grave sindrome depressiva” con ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 79); dall’altra, volendo per ipotesi di lavoro seguire quanto indicato dallo stesso dr. _____ all’avv. RA 1 negli scritti del 2004 (cfr. 2.5), l’eventuale inizio dell’incapacità lavorativa per motivi psichici sarebbe da collocare tra la fine del 1998 e l’inizio del 1999 (questo punto verrà ripreso nel prossimo considerando), motivo per cui l’eventuale diritto alla rendita avrebbe potuto sorgere al più presto, scaduto l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, a fine 1999 e non al momento della decisione 9 maggio 1999. Infine, il ricorrente non può nemmeno essere seguito allorché imputa all’Ufficio AI l’errore di non aver approfondito la perizia psichiatrica. Di fronte al referto 28 luglio 2003 del dr. _____, da considerare completo in ogni suo punto e coerente nelle conclusioni tali da conferire forza probatoria piena (in merito cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 60 consid. 1c), l’amministrazione non aveva alcuna ragione per dubitare della valutazione peritale.

E. 2.8.1

Dal riesame deve essere distinta la cosiddetta revisione processuale. In questi casi l'autorità è tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF 127 V 469 consid. 2c con riferimenti di giurisprudenza). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato che il tema della revisione processuale di provvedimenti amministrativi va disciplinato analogamente alla normativa relativa alla revisione dei giudizi pronunciati dalle autorità di ricorso di prima istanza. Sono così considerati nuovi i fatti ed i mezzi di prova che lo sono secondo le regole vigenti in materia di revisione di decisioni giudiziarie (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RAMI 1998 no. K 990 pag. 254). In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificerebbero una revisione, sia i fatti che, pur essendo noti nella procedura precedente, non hanno potuto essere provati a sfavore del richiedente. Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. E' decisiva la circostanza secondo cui il mezzo di prova non serve solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione non può prefiggersi di correggere una decisione che potrebbe sembrare erronea agli occhi del richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non modificati (sentenza del 29 novembre 2002 in re B., già citata, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).

2.8.2.

In casu, non si è confrontati con nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova ai sensi della

succitata giurisprudenza. Con gli scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 il dr. _____ ha proceduto ad una diversa valutazione del grado di capacità lavorativa, basandosi su fatti già noti durante l'esame peritale 28 luglio 2003. Se ora l'assicurato ritiene tale perizia lacunosa, ciò non esclude che a suo tempo egli avrebbe dovuto contestare la decisione 11 settembre 2003 con cui è stato fissato, sulla base del menzionato rapporto, il diritto alla rendita intera per motivi psichici dal 1° luglio 2001. Va poi evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è provato con il grado della verosomiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che nel periodo in questione l'assicurato fosse portatore di un'affezione psichica invalidante. Al riguardo, nella nota 10 febbraio 2004 la dr.ssa _____ del SMR ha rettamente concluso come non vi sia "dato medico che possa permettere di accertare con certezza nel periodo tra maggio 1999 e gennaio 2001, la presenza di una psicopatologia grave al punto tale da determinare un ulteriore aumento dell'incapacità lavorativa oltre il 50% già presente per motivi essenzialmente fisici". Infatti, nel referto 28 luglio 2003 il dr. _____ aveva aderito alla valutazione del medico curante (dr. _____) in merito all'inizio dell'incapacità lavorativa, ossia dal mese di febbraio 2001 (doc. AI 79, cfr. consid. 2.5), mentre nei citati scritti 27 aprile, 22 maggio e 18 giugno 2004 egli ha unicamente ipotizzato un'incapacità lavorativa tra il 65 e 75% dalla fine del 1998 ("... è adeguato, dal lato psichiatrico medico-teorico, ipotizzare che l'incapacità lavorativa manifestata dal Sig. RI 1 alla fine del 1998, inizio 1999 è probabile"; risposta 22 maggio 2004, doc. AI 121, riportata al consid. 2.5). In queste circostanze, dunque, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

E. 3

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." 2.5. Nel caso concreto, nell'ambito della revisione della rendita attivata dal ricorrente nel luglio 2001, dando seguito all'incarico da parte dell'Ufficio AI di peritare l'assicurato, con referto 28 luglio 2003 il dr. _____, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome ansiosa depressiva (ICD - 10 F34.1) e una sindrome ansiosa generalizzata (ICD - 10 F41.1), oltre all'esistenza di diverse patologie somatiche. In merito alle affezioni psichiche egli ha specificato che " la sindrome depressiva è presente dal 1983 circa. La sindrome ansiosa generalizzata è insorta negli ultimi anni. " (doc. AI 107 pag. 8). Riguardo alle conseguenze dei disturbi psichici sulla capacità lavorativa il perito ha così risposto alle domande poste dall'amministrazione: " 2. Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale